

Assunzioni al Sud: operativo il credito d'imposta

Gabriele Bonati *Consulente aziendale in Lodi*

 L'Agenzia delle Entrate, con due provvedimenti, ha completato l'iter amministrativo per il concreto utilizzo del credito d'imposta spettante ai datori di lavoro che hanno effettuato e che effettueranno nuove assunzioni in soprannumero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle regioni del Sud più Abruzzo e Molise

Agenzia delle Entrate
Risoluzione 17.9.2012, n. 88
Agenzia delle Entrate
Provvedimento 14.9.2012

Per la concreta applicazione del credito d'imposta istituito, con decorrenza 14.5.2011, dall'art. 2 del Dl n. 70/2011 (legge n. 106/2011), come modificato dall'art. 59 del Dl n. 5/2012 (legge n. 35/2012), finalizzato alla creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (assunzioni in soprannumero a tempo indeterminato di lavoratori classificati dall'Unione europea - reg. Ce 800/2008 - svantaggiati e/o molto svantaggiati nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), l'agenzia delle Entrate ha emanato, a seguito del decreto 24.5.2012 (G.U. 1.6.2012, n. 127) attuativo della norma (in *Guida al Lavoro* n. 25/2012, pag. 55), gli ultimi due provvedimenti amministrativi per il concreto utilizzo del beneficio. In particolare sono stati emanati:

- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia, del 14.9.2012, con il quale sono state definite le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta;
- la risoluzione n. 88/E, del 17.9.2012, con la quale è stato istituito il codice tributo 3885 per consentire la concreta fruizione, mediante compensazione nel mod. F24, del credito d'imposta maturato.

Il credito d'imposta in sintesi - La struttura del credito d'imposta è la seguente (per un maggior dettaglio si rinvia all'articolo pubblicato su *Guida al Lavoro* n. 25/2012, pag. 55):

- **destinatari:** tutti i datori di lavoro privati con esclusione delle persone fisiche non esercenti attività di impresa né arte e professioni;

- **lavoratori che danno diritto al beneficio e periodo di validità della norma:** nuove assunzioni in soprannumero (incremento occupazionale del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle regioni interessate al beneficio nei 12 mesi precedenti la data di assunzione), effettuate e che verranno effettuate, nel periodo 14.5.2011-13.5.2013, di lavoratori definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» e «molto svantaggiati», nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia;

- **ammontare e durata del beneficio (credito d'imposta):** per ogni nuovo lavoratore con i requisiti, il datore di lavoro matura un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti (in proporzione per i lavoratori part time). Il beneficio è applicabile nei dodici mesi successivi all'assunzione ovvero nei 24 mesi successivi per le assunzioni di lavoratori «molto svantaggiati»;

- **decadenza dal beneficio:** il datore di lavoro che non rispetta le condizioni fissate dalla norma, decade dal beneficio;

- **nuove attività:** il Dl n. 70/2011 prevede altresì che per i soggetti che

hanno assunto e che assumeranno la qualifica di datori di lavoro dal mese di giugno 2011, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale (si segnala che tale disposizione legislativa non è stata presa in considerazione dal decreto attuativo del 24.5.2012).

Utilizzo del credito - il credito d'imposta spettante (nel limite comunicato dalla Regione che ha ricevuto l'istanza - si veda di seguito la procedura) è utilizzabile, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte della competente Regione, esclusivamente in compensazione con il mod. F24, entro 2 anni dalla data di assunzione. Il provvedimento del

Il credito d'imposta è utilizzabile entro 2 anni dalla data di assunzione

Calcolo dell'incremento occupazionale per il diritto al credito d'imposta

Numero lavoratori a tempo indeterminato alla data di ogni singola nuova assunzione (unità operativa interessata) - i part time si contano in proporzione

- (meno)

Numero lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione (unità operativa interessata: secondo il criterio europeo dei lavoratori - anno)
- i part time si contano in proporzione

- (meno)

Diminuzioni in società controllate e collegate

= (uguale)

Incremento

Pari o decremento



Matura il beneficio (50% del costo salariale, in proporzione per i lavoratori part time)

Lavoratori scelti dal datore di lavoro

Non matura il beneficio



Inoltro dell'istanza alla Regione competente



Comunicazione accoglimento dell'istanza da parte della Regione



Applicazione del beneficio: compensazione in F24 (cod. 3885), da presentare all'Agente della riscossione competente

Il datore di lavoro decade dal diritto se:

- non fa occupazione aggiuntiva con riferimento all'intero organico a tempo indeterminato occupato dal datore di lavoro;
- non conserva il posto di lavoro per almeno 3 anni (2 anni per le Pmi);
- vengono accertate violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva (sanzioni da 5.000 euro), oppure violazioni alle norme di sicurezza, nonché condanne per condotta antisindacale.



Il direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.9.2012, allo scopo di evitare utilizzi impropri del credito d'imposta in esame, ha stabilito che il mod. F24 utilizzato per la compensazione debba essere presentato esclusivamente all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito risulta intestatario del conto fiscale. Gli agenti, ai fini della verifica della corretta compensazione, riceveranno dall'Agenzia delle Entrate le necessarie informazioni che la stessa

Agenzia ha ricevuto dalle Regioni che hanno disposto l'autorizzazione.

Il codice tributo da utilizzare nel mod. F24 è il «3885», denominato: Credito d'imposta per il nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno - art. 2, Dl n. 70/2011» (A.E. ris. n. 88/E, 17.9.2012).

La compilazione del mod. F24 deve tenere conto delle seguenti istruzioni:

- il codice 3885 deve essere esposto nella sezione «erario» in corrispondenza delle somme (credito

d'imposta) indicate nella colonna «importi a credito compensati»:

- il campo «codice regione» deve essere valorizzato con il codice regione che ha autorizzato il beneficio, in particolare: 01 = Abruzzo; 02 = Basilicata; 04 = Calabria; 05 = Campania; 12 = Molise; 14 = Puglia; 15 = Sardegna; 16 = Sicilia;
- il campo «anno di riferimento» deve essere valorizzato con l'indicazione dell'anno in cui è concesso il credito d'imposta, nella forma «AAAA».

La procedura da osservare per ottenere l'autorizzazione all'applicazione del beneficio è la seguente (DI n. 70/2011, legge n. 106/2011, e successive modificazioni - Dm 24.5.2012 - Provvedimento direttoriale del 14.9.2012 - risoluzione A.E. 17.9.2012):

- inoltrare apposita istanza alla Regione competente (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) con riferimento all'unità operativa che ha effettuato l'assunzione che dà diritto al beneficio, secondo le regole adottate dalle Regioni stesse, rispettose dei criteri fissati dal decreto istitutivo;

- la Regione formula la graduatoria, secondo l'ordine di presentazione dell'istanza;

- la Regione, dopo aver trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari, comunica l'accoglimento dell'istanza nel rispetto della relativa copertura finanziaria (Il decreto direttoriale 14.9.2012, precisa altresì che con le medesime modalità telematiche le Regioni sono tenute a comunicare all'Agenzia delle Entrate le eventuali revoche dei benefici). Tale comunicazione costituisce il presupposto per l'utilizzo del beneficio mediante compensazione nel mod. F24 (vale a dire che il credito d'imposta risulta utilizzabile a partire dalla data della citata comunicazione);

- la Regione individua le modalità di riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze, qualora risultassero presenti risorse non utilizzate.

I testi della risoluzione e del provvedimento

L'articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto un credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei «datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» (...), nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) (...)».

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, nel dettare le disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, all'articolo 5, comma 5, prevede che, «il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di cui al comma 4 ed entro 2 anni dalla data di assunzione ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso».

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2012 sono definite le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta, utilizzabile nei

Agenzia delle Entrate

Risoluzione 17 settembre 2012, n. 88

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

limiti degli importi comunicati dalle Regioni, esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

Per consentire la fruizione del suddetto credito d'imposta, tramite il mo-

dello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- «3885» denominato: «Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno - art. 2, DI n. 70/2011».

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione «Regioni» in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati».

Il campo «codice regione» è valorizzato con il codice della Regione che ha concesso il credito d'imposta, indicando per:

- l'Abruzzo, 01;
- la Basilicata, 02;
- la Calabria, 04;
- la Campania, 05;
- il Molise, 12;
- la Puglia, 14;
- la Sardegna, 15;
- la Sicilia, 16.

Il campo «anno di riferimento» è valorizzato con l'anno in cui è concesso il credito d'imposta, nel formato «AAAA».

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento

Dispone

Oggetto: Credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70

1. Il credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la fruizione del credito, con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno istituiti uno o più codici da indicare nel modello di versamento F24.

2. Il credito d'imposta di cui al punto 1 è utilizzabile, nei limiti degli importi comunicati dalle Regioni ai sensi delle disposizioni contenute nel seguito del presente provvedimento, esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.

3. Ai fini di cui al precedente punto 2, ciascuna Regione, dopo aver formulato la graduatoria definitiva di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la coesione territoriale, 24 maggio 2012, prima di comunicare ai beneficiari l'accoglimento delle istanze, trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta, con i relativi importi concessi, attraverso apposito flusso informativo da inviare tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante. La mancata conformità dei dati trasmessi alle citate specifiche tecniche comporterà lo scarto dei dati medesimi.

4. Il credito è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell'istanza prevista dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la coesione territoriale, 24 maggio 2012.

5. Le revoche dei benefici concessi dovranno essere comunicate, dalle Regioni all'Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità di cui al precedente punto 3.

Motivazioni

L'articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, istituisce un credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge aumentano il numero dei lavora-

tori a tempo indeterminato, assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto svantaggiati» dal regolamento (Ce) n. 800/2008.

In particolare, il comma 8 del citato articolo 2 del decreto legge n. 70 del 2011 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, la individuazione dei limiti di finanziamento per ciascuna delle Regioni interessate nonché delle modalità applicative dell'agevolazione, mentre il successivo comma 8-bis demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta.

In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2012, che, nel disciplinare le modalità di accesso al beneficio, all'articolo 5, comma 1, prevede l'obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un'apposita istanza alla Regione, compresa tra quelle indicate nel più volte citato articolo 2, nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale. Inoltre, il comma 4 del menzionato articolo 5 stabilisce che la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Con il presente provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.

In particolare, allo scopo di evitare utilizzi impropri del credito d'imposta in esame, il presente provvedimento stabilisce che il modello F24, attraverso il quale detto credito è utilizzato in compensazione, possa essere presentato esclusivamente all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

Pertanto, è previsto che le Regioni inviano all'Agenzia, attraverso apposito flusso informativo tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, i dati concernenti i contribuenti beneficiari dei crediti d'imposta concessi, nonché le eventuali revoche; l'Agenzia, al fine di consentire agli agenti della riscossione di controllare la correttezza delle compensazioni effettuate, invierà agli agenti stessi le informazioni ricevute dalle Regioni.

Riferimenti normativi

(Omissis)

Allegato

(Omissis)